



CITTÀ DI CASTELVETRANO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

DIREZIONE IX

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Richiesta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 222 del TUEL e dell'art. 1, comma 555, della Legge n. 160 del 27.12.2019, all'Istituto bancario Credito Valtellinese S.p.A., Tesoriere Comunale, dell'anticipazione di cassa per l'anno 2022.

Esaminata ed approvata dalla Giunta Comunale nella seduta del 24/12/2021 con deliberazione n. 321

dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 co.1° della L.R. 44/91:

-
- SI

Li _____

Li 23/12/2021

L'ASSESSORE RELATORE

L'UFFICIO PROPONENTE
Andrea Antonino Di Como
F.to Andrea Antonino Di Como

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa esprime parere: FAVOREVOLE

Data 23/12/2021

IL RESPONSABILE
Dott. Andrea Antonino Di Como
F.to Andrea Antonino Di Como

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE

Data 23/12/2021

IL RESPONSABILE
Dott. Andrea Antonino Di Como
F.to Andrea Antonino Di Como

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE PROPOSTA:

€. _____

AL CAP. _____ IPR N. _____

Data, _____

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DELLA IX DIREZIONE

Preso atto che:

- Il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 regola sia le modalità di utilizzo in termini di cassa delle entrate vincolate da legge, da trasferimenti o da prestiti dell'Ente per pagare spese correnti, sia il corretto limite massimo di indebitamento;
- Il D. Lgs. 267/2000 ha subito, in relazione al punto precedente, profonde modifiche apportate dal D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118 sull'armonizzazione contabile (a sua volta modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126); l'art. 195 in particolare viene modificato ed integrato dall'art. 74, comma 1, n. 36 lett. a), b), c), d) ed e) del suddetto D. Lgs, 118/2011.

Più nel dettaglio:

- Gli enti locali possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate art.180, comma 3, lett. d del D. Lgs. 267/2000 per il finanziamento di spese correnti, anche se proveniente dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile (art. 222 del D. Lgs. 267/2000), ai sensi dell'art. 195, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;
- Il limite massimo che il tesoriere concede all'Ente per le anticipazioni di tesoreria è pari ai tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferente ai primi tre titoli di entrata del bilancio (art. 222, comma 1, del D. Lgs. 267/2000);
- L'utilizzo di entrate vincolate presuppone l'adozione della deliberazione della Giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222, comma, 1 del D. Lgs. 267/2000 che viene deliberata in termini generali all'inizio di ciascun esercizio (art. 195, comma 2, del D. Lgs. 267/2000);
- Il ricorso all'utilizzo delle "entrate vincolate" vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti. La ricostituzione dei vincoli è perfezionata con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e di pagamento di regolazione contabile (art. 195, comma 3, del D. Lgs. 267/2000);
- I movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate, sono oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria, principio 10, allegato 4.2 del D.lgs. 118/2011 (art. 195, comma 1, del D. Lgs. 267/2000);

Preso atto che l'art. 195, comma 1, del D. Lgs 267/2000 dispone che, gli enti locali, ad eccezione degli enti in stato di dissesto finanziario sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3, possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate di cui all'art. 180, comma 3, lettera d) per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile, e quindi pari a tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio (art. 222, comma 1, D. Lgs. 267/2000);

Appurato che l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato è stata approvata con Decreto del Ministro dell'Interno n. 0173781 del 3.12.2020, emanato ai sensi dell'articolo 261, comma 3, del TUEL;

Considerato, per quanto sopraesposto, che occorre ricorrere per l'anno 2022 all'anticipazione di tesoreria nel limite previsto dall'art. 222 del TUEL sulla finanza locale, D. Lgs n 267/2000, la quale non può superare il limite dei 3/12 delle entrate accertate nel conto consuntivo del penultimo anno precedente afferenti i primi tre titoli dell'entrata;

Visto l'art. 1, comma 555, della legge di bilancio n. 160 del 27.12.2019 che al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002,

n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022;

Preso atto che dalle risultanze contabili del rendiconto 2020 l'anticipazione di tesoreria massima concedibile è pari a € 13.699.268,52 come da prospetto che segue:

Prospetto dimostrativo del limite di contrazione dell'anticipazione di tesoreria:

Anno 2020

	Accertamenti
Titolo I	€ 19.395.497,48
Titolo II	€ 10.045.318,75
Titolo III	€ 3.437.428,20
Totale	€ 32.878.244,43

ammontare massimo dell'anticipazione di cassa 5/12 di € 32.878.244,43 = € 13.699.268,52;

Dato atto che l'anticipazione di cassa sarà utilizzata per il pagamento degli oneri diretti e riflessi del personale e per tutte le altre spese assolutamente indifferibili derivanti da obblighi di legge e da servizi pubblici indispensabili;

Considerato che l'anticipazione di tesoreria, ai sensi del contratto regolante i rapporti tra il Comune e l'Istituto bancario Credito Valtellinese S.p.A., quale tesoreria comunale, deve essere reintegrata entro il 31.12.2022, data di scadenza della proroga;

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

Visti:

il D. Lgs n. 267 del 18.08.2000;

- il D. Lgs n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- la vigente convenzione di tesoreria;

PROPONE

alla Giunta Comunale:

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte;

Di richiedere, ai sensi del combinato disposto dell'art. 222 del TUEL e dell'art. 1, comma 555, della Legge n. 160 del 27.12.2019, all'Istituto bancario Credito Valtellinese S.p.A., Tesoriere Comunale, per l'anno 2022, un'anticipazione di cassa nel limite massimo di € 13.699.268,52;

- 1) Di dare atto che l'anticipazione sarà utilizzata esclusivamente per il pagamento degli oneri diretti e riflessi del personale e per tutte le altre spese assolutamente indifferibili derivanti da obblighi di legge e da servizi pubblici indispensabili;
- 2) Di autorizzare il Responsabile del servizio finanziario del Comune ad accettare le condizioni che saranno poste dal Tesoriere per la concessione dell'anticipazione stessa ed, in particolare:

- durata dell'anticipazione: fino al 31 dicembre 2022 salvo ulteriore proroga;
 - il rientro dell'anticipazione avverrà all'atto dell'incasso delle somme afferenti i titoli relativi al bilancio di entrata per l'esercizio 2022 nonché delle sommerogate dal Ministero dell'Interno a titolo di trasferimenti, tali cespiti restano pertanto ceduti a favore del Tesoriere che, conseguentemente, acquista diritto a trattenerli all'atto dell'incasso fino alla concorrenza del credito;
 - ove il rientro come sopra previsto non si verificasse alla scadenza dell'anticipazione, il Tesoriere viene autorizzato a rivalersi su tutte le entrate del Comune;
 - tasso di interesse: come disciplinato dall'art. 14 della convenzione di tesoreria vigente;
 - in caso di cessazione del servizio l'ente assume l'obbligo di far rilevare, al Tesoriere subentrante, all'atto dell'assunzione dell'incarico, ogni esposizione derivante dalla suddetta anticipazione di cassa;
- 3) Di dare atto che la spesa relativa agli interessi passivi ed eventuali altri oneri conseguenti all'anticipazione di cui in oggetto graverà al codice 1.03.01.107 del bilancio di previsione con l'impegno di impinguare lo stesso all'occorrenza;
 - 4) Di dare atto che gli interessi sull'anticipazione in oggetto, ai sensi dell'art. 222, comma 2, del D. L.gs 267/2000, decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione;
 - 5) Di allegare al presente provvedimento prospetto, firmato dal responsabile finanziario, di riepilogo delle entrate accertate nei primi tre titoli nell'esercizio finanziario 2020 di cui al Rendiconto della Gestione approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 108 del 22.12.2021;
 - 6) Di inviare copia del presente atto al Tesoriere comunale per gli adempimenti di competenza;
 - 7) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al sensi dell'art. 12, comma II della L.R. n. 44/91.

IL RESPONSABILE DELLA IX DIREZIONE
(Dott. Andrea Antonino Di Como)
F.to Andrea Antonino Di Como



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 321 DEL 24/12/2021

OGGETTO: Richiesta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 222 del TUEL e dell'art. 1, comma 555, della Legge n. 160 del 27.12.2019, all'Istituto bancario Credito Valtellinese S.p.A., Tesoriere Comunale, dell'anticipazione di cassa per l'anno 2022.

L'anno duemilaventuno il giorno ventiquattro del mese di dicembre alle ore 9,40 in Castelvetro e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge con le modalità straordinarie consentite dall'art.73 del D.L. n. 18 del 17/03/2020

Presiede l'adunanza il Sig. Filippo Foscari nella sua qualità di vice Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

		Pres.	Ass.
Alfano Enzo	Sindaco		X
Zizzo Grazia	Assessore	X	
Foscari Filippo	Assessore	X	
Licari Numinato Davide	Assessore	Videoconferenza	
Mistretta Stefano Maurizio	Assessore	X	
Siculiana Antonino Giuseppe	Assessore	X	

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gabriele Pecoraro presente presso la sede comunale

Il vice Sindaco/Presidente - accertato con l'ausilio del Segretario comunale, il numero legale dei componenti della Giunta presenti in sede e/o in videoconferenza simultanea, nonché accertato che gli stessi hanno dichiarato che il collegamento in videoconferenza assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi e constatare le votazioni - dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che:

- Il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 regola sia le modalità di utilizzo in termini di cassa delle entrate vincolate da legge, da trasferimenti o da prestiti dell'Ente per pagare spese correnti, sia il corretto limite massimo di indebitamento;
- Il D. Lgs. 267/2000 ha subito, in relazione al punto precedente, profonde modifiche apportate dal D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118 sull'armonizzazione contabile (a sua volta modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126); l'art. 195 in particolare viene modificato ed integrato dall'art. 74, comma 1, n. 36 lett. a), b), c), d) ed e) del suddetto D. Lgs, 118/2011.

Più nel dettaglio:

- Gli enti locali possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate art.180, comma 3, lett. d del D. Lgs. 267/2000 per il finanziamento di spese correnti, anche se proveniente dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile (art. 222 del D. Lgs. 267/2000), ai sensi dell'art. 195, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;
- Il limite massimo che il tesoriere concede all'Ente per le anticipazioni di tesoreria è pari ai tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferente ai primi tre titoli di entrata del bilancio (art. 222, comma 1, del D. Lgs. 267/2000);
- L'utilizzo di entrate vincolate presuppone l'adozione della deliberazione della Giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222, comma, 1 del D. Lgs. 267/2000 che viene deliberata in termini generali all'inizio di ciascun esercizio (art. 195, comma 2, del D. Lgs. 267/2000);
- Il ricorso all'utilizzo delle "entrate vincolate" vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti. La ricostituzione dei vincoli è perfezionata con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e di pagamento di regolazione contabile (art. 195, comma 3, del D. Lgs. 267/2000);
- I movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate, sono oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria, principio 10, allegato 4.2 del D.lgs. 118/2011 (art. 195, comma 1, del D. Lgs. 267/2000);

Preso atto che l'art. 195, comma 1, del D. Lgs 267/2000 dispone che, gli enti locali, ad eccezione degli enti in stato di dissesto finanziario sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3, possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate di cui all'art. 180, comma 3, lettera d) per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile, e quindi pari a tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio (art. 222, comma 1, D. Lgs. 267/2000);

Appurato che l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato è stata approvata con Decreto del Ministro dell'Interno n. 0173781 del 3.12.2020, emanato ai sensi dell'articolo 261, comma 3, del TUEL;

Considerato, per quanto sopraesposto, che occorre ricorrere per l'anno 2022 all'anticipazione di tesoreria nel limite previsto dall'art. 222 del TUEL sulla finanza locale, D. Lgs n 267/2000, la quale non può superare il limite dei 3/12 delle entrate accertate nel conto consuntivo del penultimo anno precedente afferenti i primi tre titoli

dell'entrata;

Visto l'art. 1, comma 555, della legge di bilancio n. 160 del 27.12.2019 che al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022;

Preso atto che dalle risultanze contabili del rendiconto 2020 l'anticipazione di tesoreria massima concedibile è pari a € 13.699.268,52 come da prospetto che segue:

Prospetto dimostrativo del limite di contrazione dell'anticipazione di tesoreria:

Anno 2020

	Accertamenti
Titolo I	€ 19.395.497,48
Titolo II	€ 10.045.318,75
Titolo III	€ 3.437.428,20
Totale	€ 32.878.244,43

ammontare massimo dell'anticipazione di cassa 5/12 di € 32.878.244,43 = € 13.699.268,52;

Dato atto che l'anticipazione di cassa sarà utilizzata per il pagamento degli oneri diretti e riflessi del personale e per tutte le altre spese assolutamente indifferibili derivanti da obblighi di legge e da servizi pubblici indispensabili;

Considerato che l'anticipazione di tesoreria, ai sensi del contratto regolante i rapporti tra il Comune e l'Istituto bancario Credito Valtellinese S.p.A., quale tesoreria comunale, deve essere reintegrata entro il 31.12.2022, data di scadenza della proroga;

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

Visti:

il D. Lgs n. 267 del 18.08.2000;

- il D. Lgs n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- la vigente convenzione di tesoreria;

A voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte;

Di richiedere, ai sensi del combinato disposto dell'art. 222 del TUEL e dell'art. 1, comma 555, della Legge n. 160 del 27.12.2019, all'Istituto bancario Credito Valtellinese S.p.A., Tesoriere Comunale, per l'anno 2022, un'anticipazione di cassa nel limite massimo di € 13.699.268,52;

Di dare atto che l'anticipazione sarà utilizzata esclusivamente per il pagamento degli oneri diretti e riflessi del personale e per tutte le altre spese assolutamente indifferibili derivanti da obblighi di legge e da servizi pubblici indispensabili;

Di autorizzare il Responsabile del servizio finanziario del Comune ad accettare le

condizioni che saranno poste dal Tesoriere per la concessione dell'anticipazione stessa ed, in particolare:

- durata dell'anticipazione: fino al 31 dicembre 2022 salvo ulteriore proroga;
- il rientro dell'anticipazione avverrà all'atto dell'incasso delle somme afferenti i titoli relativi al bilancio di entrata per l'esercizio 2022 nonché delle somme rogate dal Ministero dell'Interno a titolo di trasferimenti, tali cespiti restano pertanto ceduti a favore del Tesoriere che, conseguentemente, acquista diritto a trattenerli all'atto dell'incasso fino alla concorrenza del credito;
- ove il rientro come sopra previsto non si verificasse alla scadenza dell'anticipazione, il Tesoriere viene autorizzato a rivalersi su tutte le entrate del Comune;
- tasso di interesse: come disciplinato dall'art. 14 della convenzione di tesoreria vigente;
- in caso di cessazione del servizio l'ente assume l'obbligo di far rilevare, al Tesoriere subentrante, all'atto dell'assunzione dell'incarico, ogni esposizione derivante dalla suddetta anticipazione di cassa;

Di dare atto che la spesa relativa agli interessi passivi ed eventuali altri oneri conseguenti all'anticipazione di cui in oggetto graverà al codice 1.03.01.107 del bilancio di previsione con l'impegno di impinguare lo stesso all'occorrenza;

Di dare atto che gli interessi sull'anticipazione in oggetto, ai sensi dell'art. 222, comma 2, del D. L.gs 267/2000, decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione;

Di allegare al presente provvedimento prospetto, firmato dal responsabile finanziario, di riepilogo delle entrate accertate nei primi tre titoli nell'esercizio finanziario 2020 di cui al Rendiconto della Gestione approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 108 del 22.12.2021;

Di inviare copia del presente atto al Tesoriere comunale per gli adempimenti di competenza;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al sensi dell'art. 12, comma II della L.R. n. 44/91.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive

IL VICE SINDACO
F.to Filippo Foscari

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Grazia Zizzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gabriele Pecoraro

**DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA**

ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L. R. 44/91
Castelvetrano, li 24/12/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gabriele Pecoraro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____

Castelvetrano, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
